

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

ACCORDO QUADRO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA EX ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Istruzioni operative per attivazione CIGD

ART. 22

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Accordo Quadro 19 marzo 2020

Il trattamento di integrazione salariale, CIG in deroga, può essere riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato (aziende industriali, artigiane, cooperative, datori di lavoro non imprenditori, associazioni e fondazioni riconosciute), ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, per la durata della sospensione del rapporto e comunque per una durata non superiore a nove settimane, limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Dall'applicazione di tale trattamento sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Durata della prestazione e causale

La CIG in deroga può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane in conseguenza degli effetti reali dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in Campania.

Condizioni per l'accesso

I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIG in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo,Cigs, Fis e Fondi di solidarietà) nonché dalle norme del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga.

Procedure di accesso

Il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIG in deroga dando atto dell'informativa e della condivisione con le organizzazioni sindacali e nello specifico le organizzazioni sindacali regionali, territoriali, di categoria o alle RSU/RSA e attestando l'esistenza del pregiudizio alla attività dell'impresa e per gli stessi lavoratori di cui sopra, che giustifichi il ricorso alla Cig in deroga. **In allegato fac simile**

La domanda di concessione del trattamento viene inoltrata a cura del legale rappresentante dell'azienda alla Regione Campania - Direzione Generale dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, esclusivamente utilizzando l'apposita procedura informatica resa disponibile, secondo termini e modalità di cui all'Avviso che sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione.

Si procede (su richiesta del sindacato) telematicamente con le Segreterie o internamente con le RSU (se presenti in azienda) alla sottoscrizione dell'accordo. **In allegato, fac simile**. La sottoscrizione avverrà tramite risposta alle pec con la dicitura "CONCORDO E SOTTOSCRIVO".